



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 13 maggio 2024

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di MILANO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 47/2024 – Tirocinio – Iscrizione nel registro _ Laurea scienze politiche

Con il quesito inviato il 9 aprile scorso si domanda se la laurea in scienze politiche sia titolo di studio valido per l'iscrizione nella sezione A del registro del tirocinio, considerato quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 luglio 2009.

A tal proposito si osserva quanto segue.

Secondo l'ordinamento professionale vigente¹, costituiscono titoli di studio validi ai fini dell'iscrizione nel registro del tirocinio, sezione A (sez. Commercialisti e sez. Esperti contabili):

- il diploma di laurea specialistica della classe 64S-Scienze dell'economia (o della corrispondente laurea magistrale LM 56 ex D.M. n. 270/2004);
- il diploma di laurea specialistica della classe 84S-Scienze economico-aziendali (o della corrispondente laurea magistrale LM 77 ex D.M. n. 270/2004), ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione della riforma universitaria in ottemperanza all'articolo 17, comma. 95, della legge n. 127/1997.

L'equiparazione di cui al DM 9 luglio 2009 non rileva ai fini dell'iscrizione nel registro del tirocinio, essendo solo operata ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Cordiali saluti.

F.to Il Presidente
Prof. Dott. Elbano de Nuccio

¹ Si veda l'articolo 40 comma 4 del decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 ed il D.M. 7 agosto 2009, n. 143 (recante Regolamento del tirocinio professionale).